



Comune di Arnara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N ° 7 del 07.02.2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021. RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I..
----------	--

L'anno **Duemiladiciannove (2019)**, addì sette del mese di febbraio alle ore 13,45 nella CASA COMUNALE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.L.vo 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'Appello risultano:

- *CAPOGNA FILIPPO*
- *TESTANI DOMENICO*
- *RECINE ORIETTA*

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti:	Assenti:
X	
X	
	X
2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CATERINA NICOLETTI.

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Sig. FILIPPO CAPOGNA- *Sindaco*, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021. – RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I..

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni.

- la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente.

- I cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando rigidità del passato.

- in attuazione della disciplina sopra detta sono state adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve intendere, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

ATTESO dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

prevede che tali vincoli e limiti si applichino tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;

prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le

scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

VISTO l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

VISTO l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

*VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui*

al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

VISTO inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.*

RILEVATO che, con nota n. 37870 del 18.07.2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità precedenti per alcune regioni, tra cui la regione Lazio;

RICHIAMATO inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- 3) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

- 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 9) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;

DATO atto che, in relazione ai suddetti vincoli, le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 in data 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto "Piano del fabbisogno di personale 2018-2020 e determinazione della consistenza della dotazione organica, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 165/2001";

DATO ATTO che, con la medesima deliberazione, è stato verificato il rispetto da parte dell'Ente del vincolo alla spesa di personale imposto dall'art 1, comma 557 quater della L. 296/2006 nonché il rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente e delle ulteriori condizioni stabilite dalla vigente normativa, come sopra richiamate, per procedere a nuove assunzioni di personale;

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

EVIDENZIATO che l'Ente non dispone di capacità assunzionali derivanti da cessazioni intervenute nell'anno 2018 o nel triennio precedente (2015-2017) da poter utilizzare al fine di dare corso a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

DATO ATTO che, nel corso dell'anno 2019, si rende necessario il ricorso alle seguenti tipologie di lavoro flessibile:

- somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 30 e ss del D.Lgs. n. 81 del 2015, al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico;

EVIDENZIATO che, per espressa previsione dell'art 9, comma 28, del DL 78/2010, il limite di spesa ivi stabilito, in materia di spesa per lavoro flessibile, non trova applicazione, a decorrere dall'anno 2013 e per i soli enti locali, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale;

DATO ATTO altresì che:

- nell'anno 2019 è prevista la cessazione di 1 incarico conferito ai sensi dell'art 110, comma 1, TUEL (per n. 25 ore settimanali) per la copertura di 1 posto di Responsabile dell'Area lavori pubblici e patrimonio nonché dell'Area urbanistica e ambiente (cat D1), per scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- che, nell'anno 2019, non disponendo l'Ente di capacità assunzionali per assunzioni a tempo indeterminato, si prevede l'indizione di una procedura ex art 110 comma 1 TUEL per la copertura di 1 posto di Responsabile dell'Area lavori pubblici e patrimonio nonché dell'Area urbanistica e ambiente (cat D), a part – time per n. 25 ore settimanali, salvo diversa futura determinazione dell'Amministrazione comunale;
- la spesa annua relativa alla predetta assunzione (pari ad € 16.383,82) risulta rispettosa del limite previsto dall'art 1, comma 557 quater della L. 296/2006), come risulta dal prospetto allegato al presente atto;

EVIDENZIATO che l'art 9, comma 28, del DL 78/2010, come modificato per effetto della L. 160/2016 di conversione del DL 113/2016, esclude la spesa per gli incarichi ex art 110, comma 1, TUEL dal limite posto dalla medesima disposizione alla spesa per lavoro flessibile;

VERIFICATO che l'Ente:

- ✓ ha rispettato nell'anno 2018 il vincolo in materia di pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- ✓ ha rispettato nell'anno 2018 il tetto in materia di spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 e ss della legge 296/2006);
- ✓ ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020, ex art 48, comma 1, del DLgs n. 198/2006 e art 6, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, con deliberazione di G.C. n. 14 del 02.03.2018;
- ✓ ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti ex art 27 del DL n. 66/2014;
- ✓ non ha dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 448/2001 con verbale n. 11 del 21.01.2019, acquisito al protocollo comunale al n. 773 del 29.01.2019, in merito al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la dotazione organica del Comune di Arnara, come determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 16 in data 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e ritenuto di dover provvedere alla nuova rideterminazione della dotazione organica espressa in termini finanziari, come da **allegato 1** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il CCNL del 21 Maggio 2018 del comparto funzioni locali e dato atto della non rilevanza degli aumenti contrattuali ivi previsti ai fini del rispetto dei vincoli di spesa come statuiti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che il nuovo CCNL 21 maggio 2018 non inserisce la programmazione del fabbisogno del personale tra le materie oggetto di informazione o di confronto, con la conseguenza che non vi sono specifiche relazioni sindacali da rispettare prima dell'adozione del piano del fabbisogno di personale;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1) DI APPROVARE il seguente Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021:

Anno 2019:

- ✓ Nessuna assunzione a tempo indeterminato
- ✓ Somministrazione di lavoro per il reperimento di una figura professionale di autista scuolabus, cat. B, da adibire al servizio di trasporto scolastico, per n. 10 ore settimanali, per il periodo gennaio –giugno e settembre – dicembre;
- ✓ Conferimento di incarico ex art 110 comma 1 TUEL per la copertura di 1 posto di Responsabile dell'Area lavori pubblici e patrimonio nonché dell'Area urbanistica e ambiente (cat D), a part – time per n. 25 ore settimanali

Anno 2020:

- ✓ Non si prevedono assunzioni al momento.

Anno 2021:

- ✓ Non si prevedono assunzioni al momento;

2) DI APPROVARE la nuova rideterminazione della dotazione organica del Comune di Arnara espressa in termini finanziari e connessa al presente piano, come da allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che la dotazione organica finanziaria teorica è stata tratta dall'ultima dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 08.03.2018;

4) DI DARE ATTO che il presente piano del fabbisogno del personale sarà recepito

all'interno del DUP 2019-2021;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – nell'ambito degli "Obblighi di Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale, nonché il suo invio alla RGS mediante il modulo denominato "Piano dei Fabbisogni" in ambito SICO;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA (Art. 1 c. 557 Legge 296/2006)

€ 529.436,51

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO 2019
PROFILO PROFESS.	CAT. INIZ. GIUR.	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	STIPENDIO TABELLARE PERSONALE IN SERVIZIO	CESSAZ. 2018	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZIONE	SPESA PER NUOVE ASS. / MAGGIORI SPESE	SPESA TOTALE FINALE (IN SERV - CESS+ASS)	
ISTRUTTORE	C	100%	€ 22.039,42	1	€ 22.039,42			€ 0,00	€ 22.039,42	
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	C	100%	€ 22.039,42	2	€ 44.078,84			€ 0,00	€ 44.078,84	
COLLABORATORE	B3	100%	€ 20.652,45	1	€ 20.652,45			€ 0,00	€ 20.652,45	
ESECUTORE	B1	100%	€ 19.536,92	2	€ 39.073,84			€ 0,00	€ 39.073,84	
ESECUTORE	B1	55,55%	€ 19.536,92	9	€ 97.674,83			€ 0,00	€ 97.674,83	
OPERATORE	A	55,55%	€ 18.482,75	2	€ 20.534,34			€ 0,00	€ 20.534,34	
TOTALI				17	€ 244.053,72	0	0	€ 0,00	€ 244.053,72	

* MOBILITA'

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE (i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Indennità di comparto quota a carico Bilancio	€ 800,04
Revisione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	€ 0,00
Personale in comando in entrata	€ 0,00
Personale in convenzione in entrata	€ 0,00
Assunzioni a tempo determinato	€ 0,00
Incarichi ex art. 110 comma 1	€ 16.383,82
Incarichi ex art. 110 comma 2	€ 0,00
Incarichi ex art. 90	€ 0,00
Assunzioni con contratti di somministrazione	€ 10.000,00
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile	€ 8.537,08
Fondo del trattamento accessorio	€ 28.999,93
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	€ 29.644,26
Fondo del lavoro straordinario	€ 0,00
Costo personale in convenzioni con altro Ente e a questo rimborsato (Segretario comunale)	€ 28.828,92
Buoni pasto	€ 1.500,00
ANF	€ 4.172,62
(RIA - DIFFERENZIALE DI PROGRESSIONE RISPETTO ALLO STORICO -INDENNITA' VIGILANZA - ELEMENTO PEREQUATIVO-ADEGUAMENTI CONTRATTUALI)	€ 19.556,12

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006

Categorie protette	€ 0,00
CCNL 2018	-€ 15.841,16
	€ 376.635,35
TOTALE DA INCLUDERE ONERI	€ 332.133,81
Oneri previdenziali	€ 121.826,68
Irap	€ 28.231,37
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	€ 526.693,40
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	€ 2.743,11



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email info@comune.arnara.fr.it

SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PARERE ex art. 49 1° comma decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021. RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I..

Parere espresso, ai sensi dell' art. 49 ,1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, nel modo seguente:

FAVOREVOLE

Lì , 17.01.2019



Il Responsabile dell'Area segreteria,
personale e affari legali
Dott.ssa Caterina Nicoletti



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email info@comune.arnara.fr.it

SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PARERE ex art. 49 1° comma decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021. RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I..

Parere espresso, ai sensi dell' art. 49 ,1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, nel modo seguente:

FAVOREVOLE

Lì , 17.01.2019



Il Responsabile dell'Area ragioneria e tributi
Geom. Francesco Lisi



Prot. 773
del 29.01.201

COMUNE DI ARNARA
Provincia di Frosinone
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Verbale n. 11 del 21.01.2019

Oggetto: piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Rimodulazione della dotazione organica ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il Revisore dei conti del Comune di Arnara,

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Rimodulazione della dotazione organica ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.";

VISTO

il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 oggetto della citata proposta di deliberazione e di seguito riportato:

Anno 2019:

- Nessuna assunzione a tempo indeterminato
- Somministrazione di lavoro per il reperimento di una figura professionale di autista scuolabus, cat. B, da adibire al servizio di trasporto scolastico, per n. 10 ore settimanali, per il periodo gennaio –giugno e settembre – dicembre;
- conferimento di incarico ex art 110 comma 1 TUEL per la copertura di 1 posto di Responsabile dell'Area lavori pubblici e patrimonio nonché dell'Area urbanistica e ambiente (cat D), a part - time per n. 25 ore settimanali.

Anno 2020:

Non si prevedono assunzioni al momento

Anno 2021:

Non si prevedono assunzioni al momento

PRESO ATTO

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018;
- che l'Ente nell'ultimo anno non ha dichiarato eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità propri dipendenti;
- che l'Ente ha rispettato i principi di contenimento della crescita della spesa di personale previsti dall'art. 1, c. 557 della L. 296/2006;
- che l'Ente ha approvato il piano triennale delle azioni positive con deliberazione di G.C. n. 14 del 02.03.2018.

VISTO

Inoltre, l'allegato n. 1 alla proposta di deliberazione trasmessa, relativo alla rideterminazione della dotazione organica del Comune di Arnara in termini finanziari, come prescritto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018;

PRESO ATTO

che la spesa di personale correlata al citato piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021 rispetta il tetto in materia di spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 e ss della legge 296/2006;

VISTO

l'art. 19, comma 8 della legge 448/2001 che prevede l'obbligo da parte dell'organo di revisione contabile degli enti locali di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area segreteria - Affari legali e personale e dal Responsabile dell'Area Ragioneria e tributi in data 17.01.2019 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto sopra riportato,

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa al Piano del fabbisogno del personale 2019-2021 ed alla rimodulazione della dotazione organica ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii.


Invita l'Ente ad attuare le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa quali richiamati nella proposta di deliberazione su cui è reso il presente parere.

L'Organo di revisione economico – finanziaria

Rag. Giovanna Frasca



Letto, approvato, sottoscritto.


IL PRESIDENTE
Filippo Capogna


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Nicoletti

Il sottoscritto Messo Comunale,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Arnara, li _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Arnara, li _____


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Nicoletti